



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

Newsletter

16 aprile 2018

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

IN QUESTO NUMERO

- ◆ Invarianza di spesa connessa all'istituzione di un nuovo Comune
- ◆ La precedente esclusione da una gara per irregolarità fiscali va sempre dichiarata, pena l'automatica esclusione per omessa dichiarazione
- ◆ Il TAR Piemonte chiarisce la logica di semplificazione sottesa alle procedure delineate dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Invarianza di spesa connessa all'istituzione di un nuovo Comune.

La Corte dei Conti, Sezione controllo del Piemonte, con delibera n. 24/2018 ha affermato che, in caso d'istituzione di un nuovo ente locale con scissione e scorporo del territorio di altri Comuni, va assicurata l'invarianza di spesa rispetto all'esercizio precedente.

Detta pronuncia è sorta a seguito di un'articolata istanza di parere formulata dal Sindaco di un Comune in Provincia di Torino, con nota del 21 Dicembre 2017, connessa all'istituzione di nuovo Comune tramite il distacco dal territorio di altri quattro enti locali ad opera della Legge Regionale n. 1 del 25 gennaio 2013.

Tramite preventivo richiamo alla delibera della Corte dei Conti n. 87/2017 (Sezione controllo del Piemonte) e all'ordinanza del TAR 212/2017, secondo cui sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica devono vigilare la Corte dei Conti e il Ministero dell'economia e delle finanze, il parere veniva formulato principalmente sul concetto di invarianza della spesa, sui criteri per il suo perseguimento e sulle ricadute sui singoli enti.

Al fine di meglio comprendere i termini della questione pare, però, opportuno ricostruire la fattispecie sottesa all'istanza di parere di cui sopra.

L'articolo 1 della Legge Regionale n. 1/2013, come anzidetto, ha disposto l'istituzione di un nuovo Comune

mediante distacco dal territorio cui appartenevano altri quattro enti locali.

A seguito del ricorso proposto da uno dei Sindaci dei quattro Comuni interessati avverso gli atti amministrativi di indizione del referendum popolare per l'istituzione del nuovo ente locale, il TAR Piemonte rimetteva questione di legittimità dell'anzidetta legge regionale alla Consulta; quest'ultima, con Sentenza n. 171 del 11 giugno 2014, rigettava l'eccezione di costituzionalità.

Dalla lettura di detto ultimo provvedimento si evince chiaramente che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali debbano avvenire "senza aggravii per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi".

La legge regionale istitutiva del nuovo Comune si limitava, secondo la Corte, a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.

Per la Consulta, inoltre, quanto alle modalità di determinazione dell'invarianza di spesa, "acclarata la necessità dell'invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e propedeutiche all'adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali. Si tratta dell'attività affidata dalla legge regionale alla Provincia di

Torino, ai sensi della prescrizione generale contenuta nel citato art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992”.

Proseguono, poi, i Giudici delle leggi chiarendo che “le modalità con cui tale fase concertativa viene e verrà svolta saranno oggetto di tutela giurisdizionale (avanti la giustizia amministrativa) e di controllo di regolarità amministrativo contabile, ai sensi dell’articolo 148 bis del Tuel, intestato alla magistratura contabile.”

Com’è agevole intuire, quindi, solo dopo l’adozione degli atti amministrativi di riparto, presupposti dei nuovi bilanci, la Sezione regionale della Corte dei conti potrà verificare “se i bilanci preventivi e successivi [dei nuovi enti] siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità” (sentenza n. 40 del 2014).

Tanto premesso, al fine di assicurare l’invarianza di spesa, come si legge nella Sentenza della Corte Costituzionale “un riparto effettuato secondo le regole della sana gestione finanziaria dovrebbe consentire una situazione complessiva sostanzialmente equivalente a quella iniziale. Ciò anche in considerazione del fatto che personale e beni strumentali dovranno essere ripartiti, senza alcuna possibilità di incremento, tra i nuovi enti locali. In questo contesto, il peso complessivo delle operazioni di scorporo dovrà necessariamente avere lo stesso impatto, o comunque un impatto non superiore a quello delle aggregazioni economico-finanziarie precedenti, sul

conto consolidato delle pubbliche amministrazioni”.

In conclusione, dalla Sentenza n. 171/2014 si può ricavare che:

1. l’istituzione di un nuovo ente locale, specie se per scorporo, deve avvenire con invarianza di spesa e cioè senza “incremento di costi amministrativi” nel senso di maggiore impatto “sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni”;
2. la ripartizione delle risorse tra i vari enti deve avvenire in modo da escludere un aggravio per la finanza pubblica: non sarebbe possibile, in altri termini, che una legge statale o regionale prevedessero risorse per finanziare l’operazione organizzativa;
3. il riferimento spaziale su cui applicare il principio di invarianza è offerto dalle “aggregazioni economico-finanziarie precedenti”.

In particolare, su quest’ultimo aspetto, la delibera delle Corte dei Conti n. 87/2017 richiamata dal Sindaco richiedente il parere, precisa come “il concetto di invarianza di spesa, riferito alla finanza pubblica, non deve essere limitato al singolo ente. Esso, invece, deve comprendere l’intera operazione, coinvolgendo tanti gli entiscorporanti quanto l’ente di nuova istituzione”.

Tornando, ora, alla delibera della Corte dei Conti n. 24/2018, quanto al concetto di invarianza di spesa, dal punto di vista spaziale si evince chiaramente che esso andrà rapportato alle aggregazioni economico finanziarie precedenti.

Come sottolineato dai Giudici contabili, occorre però domandarsi, quali aggregati

di spesa rientrino nel concetto di invarianza e in quale arco temporale essa vada osservata.

Riguardo il primo profilo, chiarito che il riferimento non può che essere alla competenza, ritiene la Sezione che una soluzione volta a comprendere sia la spesa di parte capitale sia quella di parte corrente sia preferibile.

La Corte Costituzionale, infatti, parametrata il concetto di invarianza al conto economico consolidato, redatto dall'Istat in conformità alle regole comunitarie (regolamento Ue n.549/2013 contenente il Sistema europeo dei conti – Sec2010), che è conto di competenza ed esclude sia le entrate e uscite di carattere finanziario che non danno luogo a modificazioni nella situazione patrimoniale degli enti considerati, sia tutte le transazioni fra enti appartenenti all'insieme; esso, dunque, comprende sia la spesa corrente che quella di parte capitale.

“Ritiene quindi la Sezione che il richiamo al conto economico consolidato della PA possa rappresentare il parametro più corretto per la perimetrazione del concetto di invarianza finanziaria”.

Il secondo profilo da chiarire si riferisce, invece, alla portata temporale dell'obbligo di assicurare l'invarianza di spesa. Ritiene la Sezione che un equo contemperamento tra opposte esigenze, quali, da un lato, quella di non svilire la portata dal principio di invarianza, e dall'altro quella di rispettare l'autonomia degli enti locali, possa essere nell'adozione di un arco temporale triennale.

“E' triennale, infatti, l'arco di programmazione di bilancio (e del DUP) degli enti locali ai sensi dell'articolo 151, comma 1, e 162 del Tuel: gli enti coinvolti nel processo di scorporo, pertanto, dovranno assicurare l'invarianza di spesa, intesa in senso dinamico come non aggravio del saldo complessivo del conto economico consolidato, all'interno del primo bilancio preventivo per un triennio dall'istituzione del nuovo ente.”
Riguardo, poi, la richiesta dell'Ente circa i possibili criteri per il perseguimento dell'invarianza, intesi quali metodi per assicurare l'invarianza stessa, la Sezione, come si legge nella pronuncia in esame, “ritenendo la questione inevitabilmente rimessa alle scelte decisionali di amministrazione attiva, non può che richiamare il contenuto della deliberazione n. 87/2017 in ordine agli strumenti concertativi.”

L'ultimo aspetto considerato dalla Corte dei Conti riguarda la richiesta di declinazione del principio di invarianza con particolare riferimento alla spesa di personale. Sul punto occorre sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 quater, legge n. 296/2006 “a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Orbene, se la spesa di personale non viene contenuta con riferimento alla media del triennio 2011-2013, resta

preclusa la possibilità di procedere ad assunzioni.

Trattasi di un preciso limite normativo con riferimento ad un particolare aggregato di spesa.

Osserva, però, la Corte che “è chiaro che la valutazione da effettuarsi andrà parametrata all’intera area territoriale interessata dal processo di scorporo. E il rispetto del comma 557 quater, quindi, andrà valutato a livello complessivo e non certo di singolo ente: ciascun ente dovrà determinare la propria media di riferimento ma ciò non potrà determinare un incremento di spesa a livello complessivo. Ciò significa, in altri termini, che, qualora vi sia passaggio di personale (o solo di spesa qualora vengano instaurate forme di utilizzo condiviso), tale passaggio determinerà (secondo un criterio proporzionale) un equivalente transito del tetto di spesa al comune neo istituito. Se, pertanto, un comune cede al comune neo istituito un proprio dipendente, parimenti dovrà transitare la relativa quota di aggregato di spesa. Ciò peraltro, proprio per l’esigenza di mantenere l’invarianza a livello di area complessiva, non determinerebbe alcuna facoltà ri-espansiva in capo al comune cedente il quale, infatti, vedrebbe contestualmente ridursi la propria media di riferimento (così escludendo un nuova espansione dell’aggregato di spesa).”

Da ultimo, circa le conseguenze di un’eventuale iscrizione nei bilanci dei cinque comuni di somme maggiori rispetto alla somma delle medie dei quattro comuni cedenti relative al

triennio 2011/2013, per la Corte questo comporterebbe un divieto di assunzione di personale in capo agli Enti singolarmente responsabili.

La precedente esclusione da una gara per irregolarità fiscali va sempre dichiarata, pena l'automatica esclusione per omessa dichiarazione.

Nell'ambito di una procedura di gara ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 un operatore economico viene escluso dalla Stazione Appaltante per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, inerente i cd. gravi illeciti professionali, in quanto avrebbe omesso di rendere in sede di gara informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ed in particolare di essere stato precedentemente escluso da due procedure di gara, e più precisamente in una per carenza del requisito della regolarità fiscale e, nell'altra, per l’omessa denuncia di quello stesso precedente.

Il concorrente impugna quindi l'esclusione, sostenendone l'illegittimità in quanto la falsa dichiarazione resa dal concorrente avrebbe in realtà una doppia valenza: una all’interno della gara in cui il fatto del falso si è verificato, nel senso che in detta gara si produrrebbe immediatamente l’effetto dell’esclusione, e ciò per il solo fatto di avere il concorrente dichiarato il falso o sottaciuto la causa di esclusione; l’altra, invece, all’esterno della gara in cui il

fatto dell'omessa (o falsa) dichiarazione è avvenuto, nel senso che la stessa varrebbe sì come condotta da sanzionare attraverso l'esclusione dalla partecipazione ad altre gare, ma solo dopo lo scrutinio compiuto dall'ANAC in ordine al concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, e solo per il tempo stabilito dall'ANAC stessa per la durata della sanzione, in ragione della gravità della condotta.

Così stando le cose, a detta dell'impresa ricorrente non sarebbe sussistito alcun obbligo di rappresentare nella gara da cui è stata esclusa di essere in precedenza incorsa nella fattispecie della dichiarazione omissiva perché una simile mancanza, nelle gare diverse da quella in cui l'omissione si verifica, assumerebbe rilievo solo se ha dato luogo – circostanza non ricorrente nel caso in questione – all'iscrizione nel casellario ANAC, con indicazione della durata della sospensione dalla partecipazione alle gare.

il che, evidenzia l'interessata, nella circostanza non ricorre.

Tale tesi troverebbe conforto anche nella considerazione per cui, nell'ipotesi contraria – quella che postula la necessità di dichiarare anche una mera esclusione da una precedente procedura di gara – si determinerebbe inopinatamente l'ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, senza che sia, peraltro, in alcun modo possibile stabilire fino a quando le imprese sarebbero tenute ad effettuare una dichiarazione del genere.

Le tesi del ricorrente vengono, però, rigettate dal TAR Campania adito con la sentenza n. 2495/2018, il quale ribadisce come, con l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, il legislatore abbia esteso alle condotte anteriori all'esecuzione del rapporto contrattuale – si tratti della stessa o di altre gare – le ipotesi rivelatrici della scarsa affidabilità professionale dell'impresa, ed ha conseguentemente accresciuto le informazioni che il concorrente deve fornire in sede di partecipazione alla selezione, allorché – come prevede il disciplinare di gara in questione – è tenuto a dichiarare "... indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ...". Nella circostanza, allora, la società ricorrente avrebbe dovuto segnalare alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in un'esclusione da analoga gara, presso altra stazione appaltante, motivata dall'insussistenza del requisito della regolarità fiscale, allo scopo di consentire all'Amministrazione di valutare se quell'estromissione e la condotta ivi osservata (dichiarazione ingannevole o inesatta) rivelassero un'ipotesi ascrivibile al "fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" o riconducibile al "l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura

di selezione” e, in quest’ottica, potessero integrare un grave illecito professionale. Pertanto, il Giudice ritiene che l’ente appaltante abbia correttamente fatto derivare l’esclusione impugnata dalla selezione da una dichiarazione di “...non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità...”, laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente.

Il TAR Piemonte chiarisce la logica di semplificazione sottesa alle procedure delineate dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016.

Con Sentenza n. 353 del 22 Marzo 2018, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha chiarito che, qualora una stazione appaltante ricorra all’affidamento diretto, non significa che essa sia esonerata dal rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza. Ma non solo. Come si evince dalla lettura dell’anzidetta pronuncia, nonostante per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro – contratti sotto soglia- si possa procedere all’individuazione degli operatori economici senza particolari formalità, quando la stazione appaltante decide di autovincolarsi, deve rispettare

le regole che ha definito per la procedura selettiva.

Passiamo a questo punto all’analisi della vicenda.

Il Dirigente di un Istituto scolastico, nel mese di Gennaio 2018, indiceva una gara d’appalto avente a oggetto la concessione di un servizio di fornitura ristorazione interno alla scuola, per gli anni 2018-2019.

Tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, il summenzionato Dirigente provvedeva a esplicitare il canone concessorio (5.000,00 Euro annui) e a individuare gli operatori potenzialmente interessati alla procedura; inoltrava, quindi, una lettera di invito nella quale specificava che la gara veniva indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo 50/2016, con criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ricorrente, nonostante la presentazione della propria offerta, non otteneva alcuna convocazione per l’apertura delle buste; a seguito di richiesta di chiarimenti in merito, riceveva una comunicazione circa l’ormai avvenuta aggiudicazione della concessione a favore di un’altra ditta partecipante.

Da qui, la contestazione mossa al Dirigente dell’Istituto circa l’illegittimità dell’aggiudicazione, intervenuta, infatti, all’esito di una procedura di gara sostanzialmente celebratasi interamente in seduta privata, benché da aggiudicarsi

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Preside rispondeva alle suddette segnalazioni tramite una nota dove affermava che, non trattandosi nella specie di gara, bensì di mero affidamento diretto, peraltro dichiarato, e non essendovi particolare documentazione amministrativa da verificare, "la Commissione si è riunita al fine di effettuare una mera verifica amministrativa dei suddetti requisiti e procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnico/qualitativa e l'offerta economica, operazione in ogni caso da effettuarsi in seduta riservata".

Successivamente, sempre con una nota, trasmetteva il "provvedimento di aggiudicazione".

Ed è proprio avverso tale ultimo provvedimento che il ricorrente ha proposto impugnazione per ottenere l'annullamento della comunicazione di aggiudicazione, del provvedimento di aggiudicazione del servizio stesso e dei verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, deducendo, tra gli altri motivi:

1) l'illegittimità per violazione dei principi di pubblicità e trasparenza di tutte le operazioni di gara, compresa l'apertura delle buste, essendo state compiute in seduta riservata;

2) l'illegittimità della lettera di invito nella parte in cui essa prevedeva che alla offerta economica sarebbero stati attribuiti fino a 50 punti su cento, in

violazione di quanto prevede l'art. 95 comma 10 bis del D. L.vo 50/2016.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto fondata la prima doglianza: nessuna delle operazioni di gara, nello specifico l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, risultava, infatti, essere stata effettuata nel corso di seduta pubblica.

Come si legge nella Sentenza in esame "il fatto che una stazione appaltante ricorra all' "affidamento diretto" non significa che essa sia esonerata dal rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza, stante il chiarissimo disposto contenuto nell'art. 36 comma 1 del D. L.vo 50/2016, il quale stabilisce che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...".

Citando, inoltre, la Sentenza n. 1324 del 7 dicembre 2017 pronunciata dalla medesima Sezione, i magistrati ribadiscono che "I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale, richiamati dall'art 30 d.lgs. 50/2016, implicano che le fasi salienti debbano essere effettuate in seduta pubblica, qualsiasi sia la tipologia di procedura: la pubblicità investe tutte quelle operazioni della

commissione di gara (tra cui l'apertura della documentazione e delle offerte), attraverso cui si effettuano le operazioni di "accoppiamento" tra partecipanti e offerte e controllo del contenuto della documentazione richiesta".

Per i Giudici, quindi, anche nel caso in cui una procedura sia finalizzata a pervenire a un affidamento diretto, è necessario rispettare i principi di pubblicità e trasparenza, che si concretizzano, altresì, nella necessità di effettuare in seduta pubblica taluni adempimenti, tra i quali, appunto, l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

Passando, poi, al secondo motivo di ricorso, ossia l'illegittimità della lettera di invito nella parte in cui essa prevedeva che all'offerta economica sarebbero stati attribuiti fino a 50 punti su cento, in violazione di quanto prevede l'art. 95 comma 10 bis del D. L.vo 50/2016, la Corte si sofferma proprio sull'analisi di quest'ultima disposizione.

La norma in esame fa riferimento all'ipotesi in cui l'aggiudicazione di un appalto pubblico debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da ritenersi di portata vincolante in tutti i casi in cui il ricorso al citato criterio di aggiudicazione sia obbligatorio. Giova, infatti, sottolineare che nel sistema delineato dal Codice appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico, è divenuto la regola, potendosi derogare

ad esso, in favore del criterio del minor prezzo, solo in determinate circostanze.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 bis "la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento".

Poiché, come anzidetto, il Direttore dell'Istituto scolastico eccepiva si fosse proceduto con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo. 50/2016, la Corte si è pronunciata in ordine all'eventuale assoggettamento di detti affidamenti all'obbligo generale di aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, posto che, in tal caso, sarebbero automaticamente vincolati anche al rispetto della previsione di cui all'art. 95 comma 10 bis del Codice.

Per i Giudici, gli affidamenti di cui alla summenzionata norma sono tenuti al rispetto dei principi generali menzionati all'art. 30 comma 1, tra i quali non rientra il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come si legge nella pronuncia in esame "gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la

stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele: ebbene, rispetto alla informalità di tali consultazioni l'obbligo di scegliere il contraente secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa,

quantomeno nella forma rigidamente disciplinata dall'art. 95, appare distonico e, dunque, incompatibile.

La stazione appaltante, in conclusione, nel caso di procedure ex 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo. 50/2016, non è tenuta al rispetto dell'art. 95 del Codice appalti.

I Giudici, una volta precisato quanto sopra, però, sottolineano che il fatto che quella in esame abbia ad oggetto un contratto sotto soglia, non sia sufficiente per qualificarla come procedura finalizzata ad un "affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici."

Aggiunge la Corte che, ai fini della qualificazione della procedura, non è vincolante il riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a) effettuato dalla Stazione Appaltante negli atti impugnati, dovendosi invece guardare al contenuto concreto della lex specialis di gara.

Posto che, tramite l'avviso e con la lettera di invito di cui sopra, sono stati chiaramente individuati i criteri di aggiudicazione della gara, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia così dato corso a una procedura ristretta ex art. 61 del Codice appalti. Quest'ultima è una procedura

"ordinaria", come tale, soggetta al rispetto dell'art. 95 D. L.vo 50/2016, di conseguenza tenuto al rispetto del principio per cui il punteggio relativo all'offerta economica non può eccedere il 30% del punteggio massimo disponibile.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha quindi annullato anche la lettera di invito nella parte in cui prevedeva che all'offerta economica sarebbero stati attribuiti fino a 50 punti su cento.